

VERBALE DI ACCORDO

ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
per la richiesta del trattamento di Cassa integrazione in deroga

Il giorno 18 del mese di maggio dell'anno 2020 si sono confrontati con modalità telematica:

l'azienda DIMO S.p.A. con sede legale in Vercelli, via Trino, n.119, C.F. e P.IVA 00170580062, cod. INPS 8902388493, cod. ATECO 47.19.20, rappresentata dal Sig. Giancarlo Patarino, procuratore speciale.

e

Filcams CGIL rappresentata dal Sig. Gabriele Guglielmi
Fisascat CISL rappresentata dal Sig. Dario Campeotto
Uiltucs rappresentata dal Sig. Paolo Andreani

Premesso che

- 1) l'azienda con sede legale in Vercelli, Via Trino, 119, P.IVA e cod.fiscale 00170580062, opera nel settore della commercializzazione di elettrodomestici ed elettronica di consumo, applica il CCNL per i dipendenti del commercio della distribuzione dei servizi sottoscritto dalle OO.SS. unitamente a Confcommercio e aderisce ai protocolli interconfederali, settoriali e convenzioni nell'ambito della contrattazione collettiva e relazioni sindacali;
- 2) l'azienda non può fruire di tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro, diverse dalla Cassa integrazione in deroga (CIGD);
- 3) per effetto delle ordinanze emanate dal Ministero della salute d'intesa con le regioni nell'ambito dei provvedimenti assunti con i D.L. n. 6 e n. 9 del 2020 e dei successivi D.P.C.M. contenenti misure straordinarie di profilassi finalizzate al contenimento dell'epidemia COVID-19 l'azienda ha subito un drastico calo dell'attività che ne pregiudica la prosecuzione stessa;
- 4) in data del 16/03/2020 l'Azienda ha recepito la direttiva denominata "protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro", sviluppando un 'Protocollo di Sicurezza Aziendale' dedicato al personale operante negli uffici, nella logistica e nei punti vendita. Tale protocollo riprende tutti i punti della direttiva: sanificazione dei luoghi di lavoro, informativa ai lavoratori e sono stati forniti i DPI ed i materiali idonei per operare in totale sicurezza sanitaria,
- 5) l'Azienda ha usufruito di un periodo di sospensione dell'attività lavorativa nelle unità produttive di cui all'elenco allegato per il periodo dal 16/03/2020 al 16/05/2020
- 6) le Parti hanno esaminato la situazione aziendale e hanno verificato la necessità di prorogarla di ulteriori cinque settimane per il periodo dal 18/05/2020 al 20/06/2020

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

- a) le premesse formano parte integrante del presente accordo;
- b) la sospensione temporanea dell'attività lavorativa non è imputabile all'azienda né ai lavoratori e ritengono necessario ricorrere alla Cassa integrazione in deroga (CIGD) ai sensi dell'art. 22 del



- decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- c) le Parti concordano sulla richiesta di proroga della Cassa integrazione in deroga (CIGD) con sospensione a zero ore dal 18/05/2020 al 20/06/2020 per tutto il personale operante presso le unità produttive di cui all'allegato;
 - d) poiché l'attività lavorativa è stata riconosciuta come servizio indispensabile da parte del Ministero, l'Azienda ha riaperto e riaprirà poco per volta i punti vendita con presenza minima di personale dotato di tutti i DPI, così come previsto dal piano di Sicurezza Aziendale, per garantire la massima sicurezza a tutti. A seguito di dette riaperture ed in funzione della professionalità dei collaboratori, verrà garantita una rotazione tra gli stessi;
 - e) le Parti inoltre convengono che il periodo di sospensione a zero ore possa essere ulteriormente prorogato in base a specifici provvedimenti che verranno emanati. Tale proroga verrà comunicata alle OO.SS. che sottoscrivono il presente accordo;
 - f) l'azienda attiverà l'attività amministrativa necessaria per richiedere il trattamento di integrazione salariale di spettanza dei lavoratori per il periodo concordato;
 - g) gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di cassa integrazione saranno liquidati direttamente a cura dell'INPS, come previsto dall'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
 - h) l'azienda a richiesta dei collaboratori rilascerà la documentazione richiesta per l'anticipo della CIG in deroga da parte del sistema bancario;
 - i) si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale;
 - j) ai fini del riconoscimento del trattamento di integrazione salariale non costituisce condizione preclusiva il previo smaltimento di ferie, congedi e permessi retribuiti maturati;
 - k) Si conviene di gestire e monitorare la situazione, come sopra concordata, attraverso incontri periodici anche con il coinvolgimento di RLS e delle RSA/RSU e su richiesta di una delle Parti a livello territoriale, per una verifica complessiva con particolare riferimento alla misura e alle modalità di attuazione della sospensione, della riduzione oraria e della sua distribuzione e rotazione, in relazione alle esigenze produttive dell'Azienda e alle necessità dei lavoratori;
 - l) L'azienda indicherà nel modello SR41 che presenterà all'INPS, al fine dell'accoglimento della domanda, il codice distintivo della stessa sigla sindacale unitamente a quello della specifica Categoria alla quale il lavoratore aderisce, al fine di dare continuità associativa.
 - m) in allegato al presente accordo l'elenco unità produttive suddivise per Regione;

Data 19/05/2020

p. DIMO S.p.A.

p. Filcams CGIL

p. Fisascat CISL

p. Uiltucs